

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Dr. Roberto Pomanti, Giudice di Pace in Perugia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 3643/13 R.G. promosso con atto di citazione notificato in data 22.04.13

Da

Af. in persone del legale rappresentante p.t. It.Pa., con sede in Foligno Via (...) ed elettivamente domiciliata in Perugia Via (...) presso lo studio dell'avv. Pa.Sp., che la difende e rappresenta giusta delega estesa a margine dell'atto di citazione;

opponente

Contro

Studio Associato Commerciale e Tributario Va. con sede in Perugia Str. (...) in persona degli associati Ma.Va. e Fr.Va. nonché Ma.Va. e Fr.Va. anche in proprio tutti elettivamente domiciliati in Perugia Corso (...) presso lo studio dell'Avv. Prof. Ca.Te. che li rappresenta e difende in virtù i procura estesa a margine della comparsa di costituzione;

opposto

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

FATTO E DIRITTO

Con decreto ingiuntivo n. 489/13 del 25.02.13 il Giudice di Pace di Perugia ingiungeva alla Soc. Af. sas di pagare in favore dello lo Studio Associato Commerciale e Tributario Va. la somma di Euro 3.536,40 oltre interessi legali, spese di procedura ed accessori di legge. L'ingiunta proponeva rituale opposizione con atto di citazione notificato il 22.04.13, eccependo preliminarmente l'illegittimità dell'emissione dell'atto de quo per assenza del parere di congruità del competente ordine professionale e nel merito contestando la correttezza dell'attività svolta dall'opposto e in subordine l'ammontare della somma portata dalla fattura n. 243/05 oggetto del monitorio. Esponeva infatti che l'opposto studio, nell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti per prestazioni di consulenza nel periodo 01.07.2002 - 31.07.2003, non avrebbe correttamente eseguito l'incarico, comportando danni tali da costringere il legale rappresentante ad interrompere il rapporto contrattuale e a rivolgersi ad altro professionista del settore. All'udienza del 23.07.13 si costituivano gli opposti contestando le avverse eccezioni. Il Giudice con ordinanza del 31.10.14 ammetteva le prove testimoniali nonché l'interrogatorio formale richiesto dall'opposto; prove esperite alle udienze del 06.12.13 e 13.01.14. All'esito veniva quindi disposta una CTU tecnica, depositata in data 23.05.14. All'udienza del 22.09.14 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate depositando contestualmente note conclusive autorizzate. In pari data quindi la causa veniva tratta in decisione. Preliminarmente va reietta l'eccezione preliminare avanzata dall'opponente. Va infatti ricordato che

i commi 1 - 5 dell'art. 9 L. 27/2012 disponendo l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e delle ulteriori disposizioni vigenti in ordine alla determinazione del compenso del professionista, hanno determinato implicita abrogazione dell'art. 634 cpc nella parte in cui prevede, per il credito del professionista, che la domanda deve essere corredata della competente associazione professionale. Ne consegue quindi la non necessità del parere di conformità ritenendosi sufficiente ai fini dell'emissione del decreto la sola parcella redatta dal professionista. Nel merito va detto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che assume la posizione di attore, mentre l'opponente che assume invece la veste di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o provando l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. Nel caso di specie parte opponente contestando la pretesa creditoria basa la sua opposizione principalmente sulla inesatta esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto intercorso tra le parti che le avrebbe provocato danni patrimoniali. Ha fondato la prova essenzialmente sulle testimonianze rese dai sig.ri Pa.Ar. e Na.Fa. e Pa.Ma. I primi due (l'Ar. socio e la Na. collaboratrice del medesimo studio di commercialisti a cui il Pa. si è rivolto dopo la risoluzione del contratto con gli opposti) hanno riferito genericamente di alcune non meglio specificate irregolarità asseritamente riscontrate nell'attività dello Studio Associato Commerciale e Tributario Va. e di manifestazioni di dubbio sull'operato riferite dal Pa. (affermazioni queste de relato di nessun ore probatorio). L'ultima invece, sorella del legale rappresentante della soc. Af. sas, nulla ha potuto riferire avendo cessato antecedente ai fatti di causa il rapporto di collaborazione. Tali dichiarazioni quindi, a parere del Giudicante, non appaiono assolutamente idonee a sostenere i motivi dell'opposizione circa la sussistenza dei gravi inadempimenti e conseguenti danni che giustificerebbero la revoca del decreto opposto per cui sul punto l'opposizione va reietta.. Detto questo va comunque rilevato che le doglianze in punto alla non corretta determinazione del quantum delle prestazioni effettuate dall'opposto hanno trovato riscontro nelle risultanze della CTU tecnica espletata, ritenuta esaustiva e scevra da contraddizioni e le cui conclusioni vengono qui integralmente richiamate e fatte proprie dal Giudice. Il CTU perviene infatti alla conclusione che ".. gli onorari relativi applicati dallo studio Va. nei confronti della se. Af. sas e da questa mai contestati, costituiscono una prova dell'accordo di fatto preesistente tra le parti .La quantificazione del dovuto per il periodo 01.07.2002 - 31.07.2003 è stata pertanto ottenuta assumendo un onorario preconcordato per prestazioni continuative e generiche pari a quello addebitato nell'ultimo periodo di fatturazione anteriore all'insorgere della contestazione che risulta ammontare a Euro 2.334 per n 12 mensilità. Detto importo è stato ragguagliato alla durata effettiva delle prestazioni dedotte nella fattura n. 243 del 2005 pari a n. 13 mensilità. Ciò ha condotto alla determinazione del dovuto da intendersi fissato in Euro 2.528,50 al netto di iva e gravami come per legge". Conclude quindi che il netto a pagare da parte della opponente in favore degli opposti è pari ad Euro 2.036,19 (già detratto l'acconto per Euro 875,68). Alla luce di quanto esposto quindi l'opposizione sul punto va accolta con conseguente revoca ad ogni effetto di legge del decreto ingiuntivo n 489/13 del 25.02.13. L'opponente Af. sas di It., in persona del legale rappresentante p.t. It.Pa. è tenuta quindi a corrispondere all'opposto Studio Associato Commerciale e Tributario Va. nonché Ma.Va. e Fr.Va. anche in proprio la somma di Euro 2036,19 oltre ritenuta di acconto ed interessi dal dovuto al saldo effettivo. Stante il parziale accoglimento dell'opposizione la spesa della CTU tecnica liquidata in Euro 739,00 oltre accessori di legge va posta a carico paritetico di entrale parti. Le spese di lite vanno compensate per la metà con condanna della opponente alla refusione in favore degli opposti della residua metà, liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Perugia, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 489/13 emesso dal Giudice di Pace di Perugia, il 25.02.13, promossa da Af. in persone del legale rappresentante p.t. It.Pa., con sede in Foligno Via (...) nei confronti di Studio Associato Commerciale e Tributario Va. con sede in Perugia Str.Be. - San Faustino n. 54 in persona degli associati Ma.Va. e Fr.Va. nonché Ma.Va. e Fr.Va. anche in proprio così provvede:

- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca ad ogni effetto di legge il decreto ingiuntivo opposto n. 489/13;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di Euro 2.036,19 oltre ritenuta di acconto ed interessi dal dovuto al saldo effettivo.
- pone a carico di entrambe le parti, ognuna per la metà, le spese della CTU tecnica liquidate in complessivi Euro 739,00 oltre accessori di legge
- pone a carico di parte opponente la refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che compensate per la metà liquida in Euro 950,00 per compenso professionale oltre IVA, CI e rimb. forf. come per legge.

Così deciso in Perugia il 22 ottobre 2014.

Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2014.